

TRIBUNALE DI PORDENONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 art. 186 c 9bis D.LGS.285/92 "Codice della Strada"

La presente convenzione, sottoscritta a pena nullità con firma digitale ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i., si conclude e diventa efficace a seguito dell'apposizione di tutte le firme digitali dei soggetti qui rappresentati (artt. 1326 e 1335 c.c.) ed è conservata nel sistema di gestione informatica dei documenti, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Lanfranco Maria Tenaglia - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

Il Comune di PORDENONE (Codice Fiscale 80002150938) rappresentato dalla dott. ssa Sabrina Paolatto per la carica presso la residenza Comunale di Pordenone, la quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Dirigente del Servizio Gestione Risorse umane del Suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso:

che, a norma dell'art. 186 c.9 -bis del Codice della Strada introdotto con Legge 29.07.2010 n. 120, il giudice ordinario con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna, può disporre, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, che la pena detentiva e pecuniaria sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 da espletarsi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Che l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che, a norma dell'art.224-bis del Codice della Strada introdotto con legge 21.2.2006 n.102, il giudice nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesse con violazione delle norme del C.d.S., può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che il Comune di Pordenone con deliberazione giunta n. 108/2020 del 21.05.2020, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.

Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Pordenone consente che un numero massimo di 20 condannati all'anno (non oltre 5 persone accolte contemporaneamente) alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 186 c.9 bis nonché dell'art.224 bis del Codice della Strada, - residenti nel Comune di Pordenone - prestino presso i propri uffici o servizi la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Pordenone specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni pertinenti all'attività svolta dall'Ente ed alla specifica professionalità del condannato, in conformità al medesimo articolo 1 del D.M. sopraindicato.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Pordenone individua per le prestazioni dei condannati, di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il - Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane del Comune, individuato nella dott.ssa Sabrina Paolatto, la quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Pordenone si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Pordenone si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l'attività di inserimento sia che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell'indagato o dell'imputato né potrà superare le otto ore giornaliere o le ore di lavoro massime previste per il personale alle proprie dipendenze.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Sono a carico del Comune di Pordenone gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa dei lavoratori ammessi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi anche mediante polizze collettive. La spesa inerente alla copertura assicurativa INAIL è coperta dal fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 312 art. 1 della L.208/2015.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L'Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Pordenone.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni **cinque** a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali e all'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La presente convenzione, pena nullità, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

Per il Comune di Pordenone
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE

Dott. ssa Sabrina Paolatto

Per il Tribunale di Pordenone

IL PRESIDENTE f.f.

Dott. Lanfranco Maria Tenaglia



TENAGLIA LANFRANCO
MARIA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587
29.05.2020 10:39:22 UTC

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Pordenone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108/2020 DEL 21/05/2020

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 21 del mese di maggio alle ore 15:30 si è riunita la Giunta comunale con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune, ai sensi delle "Linee guida per il funzionamento della Giunta comunale, in modalità a distanza, con collegamento telematico", approvate con deliberazione giunta n. 72 del 25/03/2020;

Il Segretario Generale Reggente constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta l'identità:

		Presente/Assente
CIRIANI ALESSANDRO	Sindaco	Presente
GRIZZO ELIGIO	Vice Sindaco	Presente
AMIRANTE CRISTINA	Assessore	Presente
BOLTIN STEFANIA	Assessore	Presente
BURGNICH MARIA CRISTINA	Assessore	Presente
DE BORTOLI WALTER	Assessore	Presente
CUCCI GUGLIELMINA	Assessore	Presente
LOPERFIDO EMANUELE	Assessore	Presente
TROPEANO PIETRO	Assessore	Presente

Presenti: 9 Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Reggente sig.ra LEONARDUZZI FLAVIA.

Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta in video conferenza ed invita la Giunta a deliberare.

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: Approvazione delle linee guida per la stipula della convenzione con il Tribunale di Pordenone per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art.186 del Codice della Strada.



LA GIUNTA

Con il presente atto la Giunta Comunale di Pordenone intende rinnovare la convenzione con il Tribunale di Pordenone finalizzato all'accoglimento dei lavoratori di pubblica utilità, ai sensi dell'art.186 c. 9 bis del Codice della Strada;

Considerata la positiva esperienza finora maturata con lo svolgimento dei lavori di Pubblica Utilità ed alla luce del costruttivo rapporto instaurato con il Tribunale di Pordenone;

Considerato altresì che il Lavoro di pubblica utilità è un istituto giuridico che permette di coniugare l'esigenza dei soggetti condannati di sostituire la pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità e quindi di prestare attività non retribuita a favore della collettività, e l'opportunità per il Comune di avvalersi di prestazioni lavorative di supporto alle proprie attività, senza maggiori oneri;

Ritenuto quindi di prestare la propria collaborazione agli organi della Giustizia, per contribuire al pieno riconoscimento dei diritti dei condannati e per avvantaggiare la comunità con prestazioni di pubblica utilità;

Ricordato che, già negli anni passati sono state sottoscritte delle convenzioni tra il Tribunale di Pordenone e il Comune di Pordenone affinché alcune persone - condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274 - fossero accolte nei servizi dell'Amministrazione per lo svolgimento di tali attività:

Dato atto che in data 28.05.2020 viene a scadere la convenzione tra il Comune di Pordenone e il Tribunale cittadino;

Richiamate le disposizioni di legge che disciplinano l'istituto, ed in particolare:

- a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Ente e Organizzazioni Assistenza Sociale e di Volontariato;
- l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs.285 del 1992 (Codice della strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n.120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- l'art. 224 bis del D.Lgs.285 del 1992 (Codice della strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n.102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art.2, c.1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, c.6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art.1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità che hanno ad oggetto le mansioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) di cui al medesimo articolo;



Comune di Pordenone

Dato atto che:

- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- il Comune di Pordenone rientra tra gli enti indicati nell'art.54 del citato D.Lgs. 274/2000;

Viste le numerose richieste degli studi legali per l'attivazione di tale strumento riparatore;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra riportato, rinnovare il protocollo in questione con il Tribunale di Pordenone essendo la precedente convenzione in scadenza in data 28 maggio 2020, ai fini dell'accoglimento dei soggetti condannati per reati connessi al codice della strada;

Ritenuto inoltre all'interno delle indicazioni dettate dalle suddette norme, di approvare le seguenti linee di indirizzo:

- Il Comune di Pordenone consente, per il periodo di durata della presente convenzione, che un numero massimo di 20 condannati all'anno alla pena del lavoro di pubblica utilità (non oltre 5 persone accolte contemporaneamente), ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 274/2000 e dell'art. 186 c.9 bis e dell'art.224-bis del codice della strada D.Lgs. 285/1992 – residenti nel Comune di Pordenone - prestino presso i propri uffici o servizi la loro attività non retribuita in favore della collettività.
- La convenzione avrà la durata di anni 5 anni decorrere dalla data di sottoscrizione.
- È a carico del Comune di Pordenone l'assicurazione dei condannati riguardo alla responsabilità civile verso terzi, secondo il disposto dell'art. 2 del D.M. Ministro della Giustizia del 26.03.2001, anche mediante polizze collettive;
- Tenuto conto del contesto economico attuale caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere "attività non retribuita", le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Preso atto che il Comune è soggetto assicurante e sul medesimo gravano gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa dei lavoratori ammessi, l'onere del premio per la copertura assicurativa attivata dall'INAIL è posto direttamente a carico del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fino ad esaurimento delle relative disponibilità, ai sensi dell'art. 1 c.86 della legge 232 del 11.12.2016;

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto, ai sensi della Legge Regionale n.21 del 11 dicembre 2003, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine dell'esigenza di attivare quanto prima la stipula della convenzione;

Con votazione unanime

DELIBERA



Comune di Pordenone

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, una convenzione con il Tribunale di Pordenone ai fini dell'accoglimento dei soggetti condannati per reati connessi ai sensi del codice della strada, secondo il disposto dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 186 comma 9 bis e dell'art. 224 bis del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della strada);
2. di approvare, all'interno delle indicazioni dettate dalle suddette norme, le seguenti linee di indirizzo:
 - Il Comune di Pordenone consente, per il periodo di durata della presente convenzione, che un numero massimo di 20 condannati all'anno alla pena del lavoro di pubblica utilità (non oltre 5 persone accolte contemporaneamente), ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 274/2000 e dell'art. 186 c.9 bis e art. 224-bis del codice della strada – residenti nel Comune di Pordenone - prestino presso i propri uffici o servizi la loro attività non retribuita in favore della collettività.
 - La convenzione avrà la durata di anni 5 anni decorrere dalla data di sottoscrizione.
 - È a carico del Comune di Pordenone l'assicurazione dei condannati riguardo alla responsabilità civile verso terzi, secondo il disposto dell'art. 2 del D.M. Ministro della Giustizia del 26.03.2001, anche mediante polizze collettive;
 - Tenuto conto del contesto economico attuale caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere "attività non retribuita", le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
3. di approvare lo schema di convenzione regolamentante i rapporti tra il Comune di Pordenone e il Tribunale di Pordenone come da schema allegato A);
4. di dare atto che la spesa inerente all'assicurazione INAIL contro gli infortuni e malattie professionali è coperta da apposito Fondo Nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, permanendo in carico all'Ente gli adempimenti volti ad attivarne la copertura;
5. di identificare il Dirigente del Servizio Risorse umane – o suo delegato – il responsabile preposto alla sottoscrizione del suddetto atto convenzionale con il Tribunale di Pordenone in relazione alla realizzazione dei lavori di pubblica utilità di cui trattasi, demandandogli l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente deliberato.

Con successiva votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n.21.

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto elettronico: del 21 maggio 2020

SABRINA PAOLATTO



Comune di Pordenone

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto elettronico: del 21 maggio 2020

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi e accertati dal Segretario Generale, ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

LEONARDUZZI FLAVIA

IL PRESIDENTE

CIRIANI ALESSANDRO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LEONARDUZZI FLAVIA

CODICE FISCALE: LNRFV58M44H816T

DATA FIRMA: 22/05/2020 12:12:59

IMPRONTA: 0BC985FB4EC64466D37B2F827A2EB594B13031783B789CEC3CCC26F4F3B1023D
B13031783B789CEC3CCC26F4F3B1023D320664090FB7FED1CE6D5C5DBD2D9C39
320664090FB7FED1CE6D5C5DBD2D9C39C6F1768F31FB8689D81803812A13FCE8
C6F1768F31FB8689D81803812A13FCE83B4E4A59956681065361403B2DB2F604

NOME: CIRIANI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G8880

DATA FIRMA: 22/05/2020 12:31:56

IMPRONTA: 5883550C4505C2695DAEE6FBC08948CF6737FB48C1E4B0CAC7823BBC8826911D
6737FB48C1E4B0CAC7823BBC8826911DD71389BA4E51CE869BB457C01E637C42
D71389BA4E51CE869BB457C01E637C4289CE460F8A8A0BFD615BB14AB8DB25AF
89CE460F8A8A0BFD615BB14AB8DB25AF3CEB06EB8F9DBDB14387541061CC27B5

TRIBUNALE DI PORDENONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 art. 186 c 9bis D.LGS.285/92 "Codice della Strada"

La presente convenzione, sottoscritta a pena nullità con firma digitale ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i., si conclude e diventa efficace a seguito dell'apposizione di tutte le firme digitali dei soggetti qui rappresentati (artt. 1326 e 1335 c.c.) ed è conservata nel sistema di gestione informatica dei documenti, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott.Lanfranco Maria Tenaglia - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

Il Comune di PORDENONE (Codice Fiscale 80002150938) rappresentato dalla dott. ssa Sabrina Paolatto per la carica presso la residenza Comunale di Pordenone, la quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Dirigente del Servizio Gestione Risorse umane del Suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso:

che, a norma dell'art. 186 c.9 -bis del Codice della Strada introdotto con Legge 29.07.2010 n. 120, il giudice ordinario con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna, può disporre, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, che la pena detentiva e pecuniaria sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 da espletarsi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Che l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che, a norma dell'art.224-bis del Codice della Strada introdotto con legge 21.2.2006 n.102, il giudice nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesse con violazione delle norme del C.d.S., può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che il Comune di Pordenone con deliberazione giunta n. _____ del _____, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.

Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Pordenone consente che un numero massimo di 20 condannati all'anno (non oltre 5 persone accolte contemporaneamente) alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 186 c.9 bis nonché dell'art.224 bis del Codice della Strada, - residenti nel Comune di Pordenone - prestino presso i propri uffici o servizi la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Pordenone specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni pertinenti all'attività svolta dall'Ente ed alla specifica professionalità del condannato, in conformità al medesimo articolo 1 del D.M. sopraindicato.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Pordenone individua per le prestazioni dei condannati, di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il - Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane del Comune, individuato nella dott.ssa Sabrina Paolatto, la quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Pordenone si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Pordenone si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l'attività di inserimento sia che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell'indagato o dell'imputato né potrà superare le otto ore giornaliere o le ore di lavoro massime previste per il personale alle proprie dipendenze.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Sono a carico del Comune di Pordenone gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa dei lavoratori ammessi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi anche mediante polizze collettive. La spesa inerente alla copertura assicurativa INAIL è coperta dal fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 312 art. 1 della L.208/2015.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L'Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Pordenone.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni **cinque** a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali e all'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La presente convenzione, pena nullità, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

Per il Comune di Pordenone
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE

Dott. _____

Per il Tribunale di Pordenone

IL PRESIDENTE f.f.

Dott. _____

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 82/2005 e ss.mm.ii.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 21/05/2020 11:43:28

IMPRONTA: 6B9E3BCEDB800CE0423602E69C05C40B4CEB8A9956A04EA47DF5401859D5C400
4CEB8A9956A04EA47DF5401859D5C40075D099C3B9AC73A7631008E797D48F28
75D099C3B9AC73A7631008E797D48F28DDE9BEB7DB470A4D58E5270E6132F3E8
DDE9BEB7DB470A4D58E5270E6132F3E869FAD121BF7FC0A101BA56179C0E7D62

NOME: LEONARDUZZI FLAVIA

CODICE FISCALE: LNRPLV58M44H816T

DATA FIRMA: 22/05/2020 12:13:04

IMPRONTA: C6505CCB17CD8C644117E46D34C5E0993FF6C30D5EFC21237A7B4B3CB16A1E5
3FF6C30D5EFC21237A7B4B3CB16A1E5CF36F2C55B724FE5B326847FCEFBBCFD
CF36F2C55B724FE5B326847FCEFBBCFD0F7DE7E21EF7655F908E526C082B5A00
0F7DE7E21EF7655F908E526C082B5A00032089B22D9D99D431907DE3005ADB17

NOME: CIRIANI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G8880

DATA FIRMA: 22/05/2020 12:32:00

IMPRONTA: 9BCC12BAED8E8D668DB2A2EF2F733C4B618081BCB2943D480041E7A7B591FA88
618081BCB2943D480041E7A7B591FA88533815D4723598DD959F164E0F4F072D
533815D4723598DD959F164E0F4F072D8DEFA2FE2BF024D23B418729B6EC483A
8DEFA2FE2BF024D23B418729B6EC483A637160F7B9EF02CB88EDF2B6A53A7C20